

DIRITTO SOCIETARIO

La composizione del collegio sindacale nelle S.p.a.

di **Dottryna**



La disciplina civilistica del collegio sindacale nelle S.p.a. è contenuta negli articoli dal 2397 al 2409 cod. civ., nell'ambito dei quali sono regolati la composizione, i poteri, e il funzionamento dell'organo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Societario", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta della composizione del collegio sindacale.

Ai sensi dell'[articolo 2400 cod. civ.](#), i **sindaci** vengono individuati per la prima volta dai soci all'interno dell'**atto costitutivo**, mentre, per le **nomine successive**, tale compito viene affidato esclusivamente all'**assemblea dei soci**.

Il **collegio sindacale** in una **S.p.a. non quotata** deve essere composto **da tre o da cinque sindaci effettivi** e da **due sindaci supplenti** ([articolo 2397 cod. civ.](#)).

A **stabilirne il numero** sono sempre i **soci nell'atto costitutivo** e solo a seguito di una delibera di **assemblea straordinaria** con conseguente modifica dell'**atto costitutivo** sarà possibile **modificare il numero** dei membri effettivi.

Per le **società quotate**, invece, l'[articolo 148 D.Lgs. 58/1998](#), mantiene a **tre il numero minimo di sindaci** ed a **due il numero di supplenti**, ma **non pone limiti in relazione al numero massimo di sindaci**, che può essere liberamente determinato dai soci nell'**atto costitutivo** in relazione alla complessità della struttura societaria.

Inoltre, nell'atto costitutivo di quest'ultime deve essere espressamente previsto che **almeno uno dei sindaci all'interno del collegio debba essere eletto dalla minoranza**.

Se da una parte l'[articolo 2937 cod. civ.](#) mostra apertura stabilendo che per essere nominato sindaco l'essere o meno **soci non ha alcuna rilevanza**, dall'altra parte pone comunque dei **limiti** di natura **soggettiva** e **professionale** per i quali:

- almeno uno dei **membri effettivi** ed un **supplente** devono essere scelti tra i **revisori legali** iscritti nell'apposito registro;
- i restanti membri non iscritti in tale registro devono essere scelti fra gli iscritti negli **albi professionali** individuati con il **decreto del Ministro della giustizia**, il [M. 320/2004](#) (ovvero: **avvocati; dottori commercialisti; ragionieri e periti commerciali; consulenti del lavoro**), o fra **professori universitari** di ruolo in materie economiche e giuridiche.

L'[articolo 2399 cod. civ.](#) delinea quali sono le cause per cui un soggetto, seppur dotato dei requisiti di professionalità, **non può essere nominato sindaco** o, se eletto, **decade dall'incarico** (anche qualora una di queste cause sopravvenga successivamente alla nomina).

Cause d'ineleggibilità e di decadenza:

- l'**Interdizione giudiziale**, l'**inabilitazione**, il **fallimento** o la **condanna** a pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ai sensi dell'[articolo 2382 cod. civ.](#)
- l'essere **coniuge, parente o affine** entro il **quarto grado** degli **amministratori** della società
- l'essere **amministratore, coniuge, parente e affine** entro il **quarto grado** degli **amministratori delle società controllate** dalla società che deve eleggere il sindaco, delle **società che controllano** quest'ultima e di quelle sottoposte a comune controllo
- l'essere legati alla **società** o alle società da questa **controllate**, alle società che **la controllano**, o a quelle sottoposte a **comune controllo**, da un **rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita**, o da qualsiasi altro **rapporto di natura patrimoniale** che ne possa compromettere l'indipendenza
- **cancellazione o sospensione dal registro dei revisori legali** o perdita dei **requisiti professionali** richiesti dall'[articolo 2397, comma 2, cod. civ.](#)

Per espressa disposizione di legge **non possono essere inoltre nominati sindaci**:

- gli **impiegati civili dello Stato** ([articolo 60, D.P.R. 3/1957](#));
- i **parlamentari** (nelle società che gestiscono servizi per conto dello Stato) ([articolo 2, Legge 60/1953](#));
- i componenti del **Consiglio Superiore della Magistratura**, se eletti dal Parlamento ([articolo 33 L. 195/1958](#)).

Oltre alle cause previste dalla legge, al fine di assicurare la più assoluta **indipendenza** dei sindaci, i soci possono decidere di includere direttamente all'interno dello **statuto altre cause di ineleggibilità o di decadenza**, come pure **altre cause di incompatibilità** e criteri e limiti per il **cumulo degli incarichi**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)